

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, MONETI, LIMONI, ACCILI, CARRARO, BALDINI, BURTULO, DE ZAN, CAROLLO, PELLA, CASSIANI e RUSSO Arcangelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1972

Compenso per lavoro straordinario
a personale ispettivo e direttivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è certamente noto, il Senato nella precedente legislatura ha approvato dopo approfondito dibattito, con alcune sostanziali modifiche, il disegno di legge riguardante il compenso di lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola primaria e secondaria, d'iniziativa del Governo.

Si tratta di un provvedimento che soddisfa una legittima attesa degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei presidi, le cui prestazioni in questi ultimi tempi sono notevolmente aumentate in virtù dei maggiori impegni derivanti dall'incremento della popolazione scolastica, dalle particolari caratteristiche del funzionamento della scuola

media, dall'attiva partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola e dagli accresciuti adempimenti in relazione a determinati aspetti dell'attività assistenziale.

Dopo l'approvazione da parte del Senato, il disegno di legge è passato all'altro ramo del Parlamento, dove però l'*iter* venne interrotto dal sopraggiungere delle elezioni anticipate.

Per tale motivo si propone che il testo del provvedimento in questione, così come fu approvato dalla 7^a Commissione (Istruzione) del Senato in sede deliberante, venga riesaminato e nuovamente approvato con la procedura d'urgenza prevista dalle norme regolamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Un compenso per lavoro straordinario da corrispondere in misura forfettaria mensile è attribuito, con le modalità ed i criteri pre-

visti dalle norme vigenti, secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge:

a) ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

b) agli ispettori scolastici;

c) ai direttori didattici.

Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili per il personale di cui alla lettera a) del comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera b), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino ad otto o più di otto circoli didattici; al personale di cui alla lettera c), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi, ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare.

Per le scuole elementari aventi classi plurime, il numero delle classi è rapportato, ai fini della presente legge, al numero degli insegnanti.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di più corsi serali o di più corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali di scuola popo-

lare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a trentasei ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio, con esclusione del mese di agosto e dei giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

Art. 2.

Il compenso di cui all'articolo precedente non è cumulabile con altra indennità, comunque denominata, corrisposta per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione ed educazione con amministrazione autonoma.

Art. 3.

Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, ai funzionari incaricati della reggenza dei medesimi uffici nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità o degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo, è corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori sede, fermo restando il trattamento di missione.

Art. 4.

Il compenso di cui alla presente legge è corrisposto con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

Art. 5.

Alla maggiore spesa di lire 1.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge quanto all'anno 1971, e di lire 4.780 milioni quanto all'anno 1972, si farà fronte mediante riduzione, rispettivamente, di pari importo, degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.